

rappresentata e difesa dagli av . . . di Rimini come da
mandato in atti, **reclamata**

In punto a: reclamo contro la sentenza di fallimento del Tribunale di
Rimini Forlì del 19.6.2015 n. 56/2015.

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI**:

Per la reclamante: come da conclusioni di cui al reclamo .

Per il reclamato: come da memoria di costituzione.

Per l'intervenuto: come da memoria di costituzione.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini ritenuto improcedibile il
proposto concordato per rinuncia alla domanda stessa, dichiarava il fallimento
della società di cui sopra, su istanza avanzata in proprio.

Ritenuti integrati i requisiti di fallibilità ex art. 1 e 15 l.f. almeno quanto
all'attivo patrimoniale e ai debiti scaduti, il primo giudice concludeva per
l'insolvenza della debitrice, risultando un evidente squilibrio patrimoniale,
essendovi liquidità per soli 7.000 euro a fronte di debiti a breve per oltre 900.000
euro.

Non erano accoglibili i rilievi degli odierni reclamanti (promittenti venditori di
un immobile di rilevante valore per il quale avevano ricevuto somme ingenti a
titolo di acconto e caparra) in ordine all'esistenza dei debiti della fallenda, al fine
di evitare lo scioglimento dal preliminare ex art. 169 bis l.f. in sede
concordataria o 72 l.f. in sede fallimentare, posto che i debiti risultavano dai
bilanci e da posizioni creditorie oggetto di richieste di terzi, non annullabili dalla
proposta condizionata della reclamante di rinuncia al saldo della vendita,
proposta condizionata e comunque non accettata dalla controparte; vi era lodo
arbitrale ex art. 2932 c.c. non ancora definitivo.



2.

reclamano, deducendo che il preliminare per il quale la fallita era stata costituita era stato stipulato nel 2004 e da allora IMMOBILIARE non aveva svolto di fatto attività, sollecitando il definitivo; per anni i soci avevano sorretto finanziariamente la società, sinché nell'ultimo esercizio, dopo il lodo di cui infra, non avevano più rinunciato alla restituzione dei finanziamenti, intendendo liberarsi del preliminare stesso.

Nel 2014 un lodo arbitrale rituale aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. e di risarcimento danni dei reclamanti, e successivamente la società aveva deliberato messa in liquidazione e scioglimento, lo aveva impugnato, e proposto domanda di concordato, e in subordine, di fallimento in proprio, chiedendo di sciogliersi dal preliminare che contraddittoriamente in sede arbitrale aveva dedotto risolto per inadempimento della controparte.

La proposta conciliativa dei reclamanti per la rinuncia al saldo prezzo a fronte della desistenza dall'impugnazione del lodo secondo il commissario giudiziale avrebbe escluso l'insolvenza.

2.1. Col primo motivo si deduce che non era stata dimostrata l'esposizione bancaria, solo affermata per oltre 480.000 euro, essendo invece possibile che i contratti bancari contenessero clausole illegittime.

Un socio della fallita aveva ottenuto ingenti finanziamenti bancari nel dicembre 2014.

Non si poteva dar credito ai bilanci e contemporaneamente affermare che crediti per prestazioni professionali non vi figuravano.

La proposta conciliativa era vantaggiosa per la debitrice, consentendo il trasferimento di un immobile dal valore convenzionale di 1,9 mln di euro per il solo anticipo versato di 1,1 mln, non avrebbe quindi avuto rilievo l'assenza di liquidità, a fronte di proprietà immobiliari per un valore doppio rispetto all'indebitamento.



In caso di revoca del fallimento poteva essere avanzata dai reclamanti proposta ex art. 3 d.l. 83/2015.

Non vi era alcun peggioramento della posizione debitoria rispetto agli anni precedenti, né prova dell'insolvenza solo dichiarata.

2.2. Col secondo motivo si deduce che l'insolvenza non si era esteriorizzata, né con esecuzioni, né con ipoteche o pretese di pagamento; quelle d erano state contestate; le banche erano garantite da fidejussioni dei soci e comunque neppure gli affidamenti erano stati documentati.

Trattandosi di società in liquidazione non era necessaria liquidità, ma solo che l'attivo potesse soddisfare i creditori sociali.

2.3. Col terzo motivo si deduce che aveva abusato del diritto di ricorrere a procedure concorsuali, richieste non per tutelare i creditori, ma per sciogliersi dal preliminare, o ex art. 169 bis l.f. o ex art. 72 l.f. .

La crisi del settore immobiliare era influente, vista la richiesta di stipulare ancora nel 2013, e il credito bancario ultimamente concesso a un fideiussore.

Esistevano rimanenze per oltre euro 21.000 nel bilancio 2013 poi non più menzionate, mentre il credito della Banca era di euro 34.000 circa e non 85.000.

La decisione dei soci nell'assemblea 2014 di non rinunciare ai loro finanziamenti infruttiferi aveva creato un fittizio stato di crisi solo per sciogliersi dal preliminare.

Si chiede l'esibizione dei contratti bancari e degli estratti conto.

3. Resiste il fallimento e deduce che esistevano ingenti debiti bancari e il lodo impugnato obbligava al saldo prezzo per oltre 774.000 euro (o ad ipoteca legale per il pagamento), oltre al risarcimento danni; la proposta 6.2.2015 ricalcava la situazione debitoria e la necessità di sciogliersi dallo stesso preliminare.

3.1. Vi era insolvenza: il tribunale aveva rilevato sin dal provvedimento interlocutorio 5.3.2015 l'insolvenza e il patrimonio netto negativo per oltre 200.000 euro.



Già le perdite 2011 e 2012 eccedevano il limite di cui all'art. 2446 c.c.; non vi era evidenza dell'inattendibilità dei bilanci, invocati degli stessi reclamanti, e i debiti rilevavano anche se contestati.

Non era applicabile il nuovo art. 163 4° co. l.f. razione temporis.

I debiti verso soci, pur postergati, erano rimasti elevati e costanti nel tempo, e la società era sopravvissuta solo grazie agli apporti dei soci.

3.2. Anche in assenza di esecuzioni o protesti vi era insolvenza qualora emergesse l'incapacità di fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte, come era avvenuto coi bilanci stessi.

3.3. Lo stato di insolvenza aveva carattere obiettivo, a prescindere dalle cause dello stesso. Irrilevante il credito bancario ai soci; non vi era alcun abuso del diritto. Esplorativa la richiesta d'esibizione e indimostrata la deduzione di clausole illecite nei contratti bancari.

4. Anche la fallita resiste, e deduce che i soci erano creditori, benché postergati, e lo sarebbero comunque divenuti quali fideiussori escussi.

Vi era obbligo e non facoltà di chiedere il proprio fallimento.

Non vi era abuso del diritto spettando al solo curatore sciogliersi ex art. 72 l.f.

Vi era insolvenza per debiti verso le banche i soci e gli stessi in forza del lodo.

La proposta transattiva era condizionata, non era stata accettata, e quindi era neutra ed ipotetica.

Le fideiussioni non impedivano il regresso dei soci escussi. Contestato l'abuso del diritto, in quanto lo scioglimento avrebbe consentito ai () di mantenere il terreno; viceversa il trasferimento del bene o l'ipoteca legale avrebbe violato la par condicio in favore dei

5. Tramite nuovo difensore, con memoria del 28.9.2015 depositata telematicamente cui le controparti si oppongono, i reclamanti deducono anche:



- l'insussistenza dei requisiti dimensionali quanto all'attivo patrimoniale: l'attivo non era composto da crediti ma da acconti (discendenti dal preliminare) da considerare fra le rimanenze ex art. 2435 bis c. 2 c.c. (C.I.5), e quindi pari a zero, così come i ricavi lordi, e l'indebitamento complessivo reale, sempre inferiore ad euro 500.000.

Infatti gli apporti dei soci, essendovi dubbi in proposito, andavano qualificati quali conferimenti in conto capitale, avendo sempre rinunciato alla restituzione dal 2005 al 2012; il capitale fu effettivamente versato solo nel 2011 e non fu compensato con i finanziamenti di importo superiore; mai erano stati definiti i termini e modalità di rimborso.

- La società era priva di alcun bene od organizzazione, e di fatto mai aveva esercitato attività commerciale.

6. Il reclamo è infondato.

6.1. Si premette che la memoria depositata contestualmente alla nomina di nuovo difensore è ex se inammissibile in quanto non autorizzata, come eccepito dalle controparti, ed in più contiene argomentazioni costituenti veri e propri nuovi e diversi motivi rispetto a quelli tempestivamente dedotti con l'atto introduttivo, esorbitanti l'ambito oggettivo del devolutum tempestivamente introdotto, pertanto ugualmente inammissibili (cfr. Cass. 135050/2014, 12706/2014, 8308/2014, e questa Corte n. 696/2015 del 20.3.-9.4.2015, prodotta oggi in udienza): tali le doglianze sopra esposte sub 5, non ripetitive o meramente argomentative rispetto ai motivi tempestivi.

6.2. Sui motivi tempestivamente dedotti si osserva quanto segue.

6.2.1. L'insolvenza della fallita è conclamata, essendo venuta alla luce non appena i soci, il cui apporto alla società negli anni precedenti ne aveva permesso il sostegno, avevano deciso di farlo cessare.

E' pacifica la totale illiquidità del' _____ al momento della sentenza dichiarativa (anche con patrimonio netto negativo come dichiarato dall'attestatore) e successivamente, non potendo escluderla come nota



il tribunale, una proposta di rinuncia al saldo prezzo condizionata delle reclamanti, peraltro non accettata, e comunque presupponente la rinuncia alla impugnazione del lodo (ovvero che vi si dia esecuzione), che portava condanna della fallita non solo al saldo prezzo, ma anche a cifre importanti per spese legali e risarcimento danni (complessivamente oltre 54.000 euro) oltre alle spese per il giudizio arbitrale.

Nel patrimonio della società in liquidazione vi era e vi è quindi un probabile diritto al trasferimento del bene immobile – di valore ad oggi incerto - ma previo pagamento del saldo prezzo di oltre euro 775.000 (non disponibili), ovvero un diritto di credito (contestato e allo stato inesigibile) alla restituzione degli acconti versati ai reclamanti, acconti appostati nei bilanci all'attivo patrimoniale della stessa.

Quanto alla esposizione bancaria e agli altri debiti, essa è stata specificamente esposta dal professionista attestatore, e anche dalla relazione ex art. 33 del curatore oggi depositata per oltre 460.000 euro, e documentata dagli e/c prodotti, nei quali si menziona il passaggio a sofferenza, e per una banca, anche un piano di rientro.

A nulla vale che detta esposizione sia astrattamente garantita da fideiussioni dei soci, di cui non si conosce importo e contenuto, che comunque la esporrebbero alla rivalsa di questi, o che non siano stati prodotti i contratti bancari che detta esposizione potevano aver originato, rimanendo mera illazione il loro contenuto illegittimo.

6.2.2. Quanto all'esteriorizzazione dell'insolvenza (che esisterebbe anche se non si "manifestasse", e che va accertata indipendentemente dalle sue cause), appaiono sufficienti i sopramenzionati piani di rientro, passaggi a sofferenza, e lo stesso lodo ottenuto dai reclamanti, oltre che le richieste per prestazioni professionali di cui diede conto il commissario nella sua relazione sintetica a p.

7.



Rimane del tutto teorica l'affermazione che l'attivo (introitato l'immobile) fosse sufficiente per i creditori sociali, non essendo chiaro il valore del cespite e presupponendo attività della fallita ed eventi non verificatisi.

6.2.3. Quanto al terzo motivo, è irrilevante qui parlare di abuso del diritto in ordine ad una domanda di concordato rinunciata, mentre è in effetti dovere - e non diritto - penalmente sanzionato dell'imprenditore, qualora ne ricorrano gli estremi, richiedere il proprio fallimento.

7. Ad abundantiam e pur ricorrendo ai poteri d'ufficio della Corte, quanto agli inammissibili motivi "nuovi" di cui supra sub 5 e 6.1., riguardo ai limiti dimensionali si osserva che basta il superamento di uno solo per sottoporre a fallibilità l'impresa (il cui concreto esercizio, per incidens, può rilevare solo se non si tratti di società commerciali come invece nel caso di specie).

In concreto è pacifico che all'attivo - che ultimamente gli stessi reclamanti deducono peraltro a tal fine inesistente - nei bilanci vi fossero somme per "crediti" o "acconti" superiori ad euro 300.000 (caparra ed acconti ai promittenti venditori reclamanti): ebbene anche tali voci, che gli stessi reclamanti qualificano acconti da comprendere fra le rimanenze (voce C.I.5. dell'art. 2424 c.c.) sono senz'altro parte dell'attivo patrimoniale rilevante ex art. 1 l.f. ("consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ai sensi dell'art. 2424 c.c." : Cass. 22150/2010; cfr. anche Cass. 17533/2009).

Quanto poi ai finanziamenti dei soci per oltre 600.000 euro - postergati ma da computare -, al fine di ricondurli a finanziamenti in conto capitale contro le risultanze dei bilanci non appare sufficiente dedurre la periodica annuale rinuncia alla restituzione, che anzi potrebbe testimoniare la persistente volontà di considerarli soggetti ad obbligo contrario, in assenza di rinuncia; e tantomeno il fatto che all'atto del versamento del capitale sociale residuo non si provvede a compensazione, fatto che semmai può testimoniare la volontà di tenere ben distinte le due poste.



Sicché anche detti finanziamenti si può dire rientrino nell'orbita dell'art. 1 c. 2 lett. c) l.f. , con superamento del relativo limite.

8. Il reclamo va conclusivamente rigettato; va disposta anche la compensazione delle spese di lite, sia in ragione del sotteso interesse pubblico, sia per quanto esposto in relazione alla non univocità e alla novità delle questioni trattate.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del CU ex art. 13 c. 1 quater TU 115/2002.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, il Collegio: rigetta il reclamo.

Spese compensate.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU ex art. 13 c. 1 quater TU 115/2002.

Bologna, 9 ottobre 2015

Il Consigliere rel. est.

M. Puliti

Il Presidente

[Signature]

Il Direttore amministrativo

dott.ssa ANNA IUPPO

[Signature]

